

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CGF

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 275/CGF– RIUNIONE DEL 30 APRILE 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmine Volpe, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALVATI FERDINANDO SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

Vista la nota del presidente della Puteolana 1902 Internapoli in data 9 aprile 2014, di richiesta degli atti ufficiali della gara Puteolana 1902 Internapoli/Manfredonia Calcio del 5 aprile 2014 - Serie D, Girone H, Stagione Sportiva 2013/2014 – al fine di proporre reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. Serie D n. 111 del 9 aprile 2014, relativa alla squalifica per 3 giornate del proprio calciatore Ferdinando Salvati;

visto il fax della Corte di Giustizia Federale in data 14 aprile 2014, con cui sono stati trasmessi alla Puteolana 1902 Internapoli copia degli atti pervenuti da parte del detto giudice sportivo;

visti tutti gli atti;

considerato che la società ricorrente non ha inviato i motivi di reclamo, in violazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del codice di giustizia sportiva, secondo cui *“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”*.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Puteolana 1902 Internapoli di Pozzuoli (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGLIARINI FRANCESCO, SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/MATERA CALCIO DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 14.4.2014)

Visto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Matera Calcio, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 14 aprile 2014, con cui al calciatore della società ricorrente Francesco Pagliarini è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive, a seguito della gara Progreditur Marcianise/Matera Calcio, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2013/2014 e svoltasi il 13 aprile 2014 a Marcianise;

visti il ricorso e i relativi motivi;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- la diversa ricostruzione sostenuta dalla ricorrente, con riguardo al comportamento tenuto dal calciatore Pagliarini, è del tutto smentita da quanto descritto nel rapporto dell'arbitro; mentre, a fronte del particolare valore del detto rapporto (si veda al riguardo l'art. 35, punto 1.1., C.G.S.), quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova;

- ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate "*in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti*";

- il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell'arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta;

- nella specie, la reazione da parte del calciatore Pagliarini alla condotta violenta di un avversario non configura di per sé circostanza attenuante;

- non vi sono i presupposti per concedere la richiesta riduzione della squalifica comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S ;**
- **AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

4. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZONE ARIS SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

Con atto, spedito in data 19.4.2014, la Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Sansepolcro/A.D. Voluntas Spoleto, disputatasi in data 17.4.2014, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni:

- obbligo di disputare 1 (una) gara con il settore locale privo di pubblico (sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis);
- ammenda di €1.000,00;
- squalifica di 3 (tre) giornate al calciatore, Aris Falzone.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 22.4.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto faceva pervenire, in data 24.4.2014, due distinti atti di reclamo.

Questa Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, ritiene che gli stessi siano infondati.

Con riferimento al primo ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Aris Falzone, nei confronti di un avversario.

Non può, neppure, trovare accoglimento, il secondo ricorso con il quale viene chiesto l'integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a

quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto in occasione della gara Sansepolcro/A.D. Voluntas Calcio Spoleto, disputatasi in data 17.4.2014, presenta tutti i caratteri della manifestazione di discriminazione territoriale.

Ed invero, le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all'indirizzo, in particolare, del Direttore di Gara non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio bensì a manifestazioni di discriminazione razziale nei confronti di una persona di origini magrebine.

Quanto, invece, alla sanzione dell'ammenda di €1.000,00, questa Corte ritiene che la stessa sia congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

5. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014,

La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di € 3000, *per avere:* - *propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni di indicibile trivialità, dal contenuto minaccioso, nonché discriminatorio per ragioni territoriali all'indirizzo del Direttore di gara, di un A.A. e di un calciatore avversario;* - *persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società fatto ingresso nel recinto di gioco allontanando tutti i palloni dal campo per destinazione; il medesimo raggiungeva, in due occasioni, la panchina della società con il chiaro intento di trasmettere indicazioni all'allenatore precedentemente allontanato;* - *persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto minacce e scagliato con forza un pallone all'indirizzo della terna, non riuscendo a colpire alcuno;* - *propri sostenitori, al termine della gara, nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo espressioni minacciose e gravemente offensive; altri sostenitori (circa 50) attendevano l'autovettura degli Ufficiali di gara al di fuori dell'impianto colpendola con manate e sputi, accompagnati da insulti e minacce. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva ed estrema gravità delle condotte nonché della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 24,45,70 e 81. (R A - R A A)*

Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di giustizia federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante faceva pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali deduceva, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale Giovanni Punziano che non risulterebbe dal medesimo sottoscritto, e, nel merito, la eccessiva afflittività della sanzione che sarebbe stata in concreto determinata mediante una errata valutazione degli episodi recidivanti e non tenendo in debito conto alcuni precedenti della giurisprudenza sportiva.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore.

Nel merito, il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti che seguono.

La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione oggi impugnata, le numerose recidive, generiche e specifiche, giustificano, a giudizio della Corte, la grave misura della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse ed a campo neutro inflitta dal Giudice sportivo. I fatti trovano puntuale conferma negli atti di gara - ed in particolare nel rapporto dell'assistente arbitrale - i quali godono di fede privilegiata; del resto fatti e

circostanze non vengono messi in discussione nella loro oggettività neanche dalla ricorrente limitandosi a contestare la misura della sanzione.

Fermo restando quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che, nel rispetto del principio della afflittività e proporzionalità della sanzione, mentre sia senza dubbio da confermare per i motivi già espressi la squalifica del campo così come disposta dal Giudice sportivo, l'ammenda possa essere effettivamente rideterminata nella minore misura di € 1.500,00 nell'ambito di una valutazione complessiva e calibrata del provvedimento sanzionatorio da infliggere.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. CARRER GIORGIO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese / Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica di due giornate effettive di gara al Sig. Giorgio Carrer: *“per avere, al termine della gara, atteso la Terna Arbitrale nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo loro espressioni gravemente offensive e minacciose. (R A - R AA)”*.

Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali ha dedotto, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale Giovanni Punziano, che risulterebbe privo della sottoscrizione del medesimo assistente; nel merito, ha dedotto che poiché la condotta del imputata al Sig. Carrer trovava riscontro nel solo rapporto dell'assistente e non in quello dell'arbitro, la inutilizzabilità del primo, per il motivo dedotto in via preliminare, avrebbe dovuto travolgere l'intera sanzione; in ogni caso il Carrer non avrebbe proferito alcuna espressione offensiva o minacciosa nei confronti della terna, né durante la gara, né al termine della stessa, né successivamente; peraltro le risultanze dei referti, limitandosi a riferire dell'espressione di minacce, risulterebbero talmente generiche da non consentire l'attribuzione di alcuna responsabilità al Carrer.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo al provvedimento oggi impugnato giustifica anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. GABBANINI

LEONARDO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica per 4 gare effettive all'allenatore Gabbanini Leonardo: *allontanato nel corso del secondo tempo per proteste nei confronti della Terna Arbitrale, al termine della gara attendeva la terna nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva loro espressioni gravemente offensive e minacciose. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo rinnovando le offese e le espressioni minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. (R A - R AA)*.

Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante faceva pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali deduceva, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale Giovanni Punziano, rapporto che non recherebbe la sottoscrizione del medesimo assistente; nel merito rilevava la eccessiva afflittività della sanzione nei confronti dell'allenatore Gabbanini; quest'ultimo, infatti, allontanato dal campo di gioco per proteste, non avrebbe proferito alcuna espressione offensiva o minacciosa nei confronti della terna, né durante la gara, né al termine della stessa, né successivamente; peraltro le risultanze dei referti, limitandosi a riferire dell'espressione di non meglio precisate minacce, risulterebbero talmente generiche da non consentire l'attribuzione di alcuna responsabilità al Gabbanini.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione oggi impugnata giustifica anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. GORELLI GIAMPAOLO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica della inibizione fino al 1.10.2014 al Sig. Gorelli Giampaolo perchè: *“allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara, attendeva la terna arbitrale nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva espressioni estremamente triviali, dal contenuto discriminatorio e minaccioso. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo ove il medesimo incitava ed istigava un gruppo di persone (una dozzina) ad inveire con toni minacciosi nei confronti degli Ufficiali di gara ed, inoltre, colpiva lo sportello dell'auto che li ospitava con delle manate di forte intensità. Sanzione così determinata in ragione della pervicace*

reiterazione della condotta nonché della sospensione dell'attività sportiva per il periodo estivo (R A - R AA)”.

Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali ha dedotto, in via preliminare, la nullità o l'inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale Giovanni Punziano, che risulterebbe privo della sottoscrizione del medesimo assistente, e, nel merito, la erroneità dei presupposti in base ai quali sarebbe stata determinata la durata della inibizione dell'allenatore Gorelli; la misura della sanzione, infatti, stabilita esplicitamente dal primo Giudice fino al 1.10.2014 supponendo la sospensione delle attività sportive nel periodo estivo, non terrebbe conto del fatto che il Gorelli, benché risultasse inserito nella lista della gara in questione con la qualifica di “dirigente addetto all'arbitro”, in verità ricoprirebbe nella compagine sociale, come risulta dai fogli di censimento prodotti in atti, il ruolo di “segretario” la cui attività, contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice sportivo con riferimento alla generica figura dirigenziale, è particolarmente intensa proprio nel periodo estivo quando invece è sospesa l'attività agonistica. Pertanto, l'inibizione fino al 1.10.2014, che nelle intenzioni del Giudice sportivo avrebbe dovuto scontare una sostanziale sospensione nel periodo estivo, causa l'interruzione delle attività sportive, in verità, stante la natura dell'attività svolta dal Gorelli in seno alla società di appartenenza, finirebbe per riguardare anche tale periodo con conseguente ultraflittività della misura rispetto al periodo che il Giudice sportivo aveva erroneamente ritenuto di non computare nella logica presupposta di effettività della sanzione.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al Gorelli giustificano anche la misura della sanzione della inibizione, la cui durata, a prescindere dalla carica rivestita dal Gorelli nella compagine sociale, appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SAXO BESJAN, INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica di tre giornate effettive di gara al calciatore Saxo Besjan perchè: *“al termine della gara attendeva la Terna Arbitrale nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo loro espressioni gravemente minacciose e simulando colpi all'autovettura sulla quale viaggiavano gli Ufficiali di gara. (R A - R AA)”.*

Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali ha dedotto, in via preliminare, la nullità o l'inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale Giovanni Punziano, che risulterebbe privo della sottoscrizione del medesimo assistente, e, nel merito, la eccessività della sanzione che avrebbe giudicato con

particolare ed ingiustificata severità una condotta del calciatore priva di ogni potenzialità pregiudizievole (con riferimento alla simulazione del gesto di colpire l'autovettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale).

La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell'assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al Saxo giustificano anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 4 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete